Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 355

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 dicembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **937**.
Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni . . . . . . Pag. 9384

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **938**.
Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro. Pag. 9385

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **939**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate . . . . Pag. 9385

LEGGE 27 dicembre 1977, n. **940**.
Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada . . . . Pag. 9386

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. **941**.
Proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306. Pag. 9386

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. **942**.
Provvedimenti in materia previdenziale . . . Pag. 9387

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. **943**.
Durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi . . . . Pag. 9388

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. **944**.
Proroga dei termini di cui all'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale . . . Pag. 9388

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. **945**.
Finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo . . . . Pag. 9389

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. **946**.
Provvedimenti urgenti per la finanza locale . Pag. 9389

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. **947**.
Interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva . Pag. 9393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1977, n. **948**.
Proroga dell'autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rivelazioni statistiche Pag. 9393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **949**.
Computo delle parole, delle cifre, dei segni, dei caratteri e delle espressioni in genere nel servizio dei telegrammi per l'interno della Repubblica . . . . Pag. 9394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 950.
Tariffe postali in materia di stampe periodiche. Pag. 9394

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.
Valore e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli celebrativi dell'Idea europea . . . . Pag. 9395

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.E.L.L. - Centro estrusione leghe leggere, in Celano . . . . Pag. 9396

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italim, in Iesi Pag. 9396

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1977.
Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Hitchin (Gran Bretagna) . . . . Pag. 9397

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Otolo Deca per adulti » e « Otopaidolo Deca per bambini » della ditta D.E.C.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5045/R). Pag. 9397

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9397

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9398

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9398

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria » in Vicenza. Pag. 9398

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, in Bolzano . . . . . . Pag. 9399

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, in Bolzano . . . . . . Pag. 9399

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.
Computo delle parole, delle cifre, dei segni, dei caratteri e delle espressioni in genere nel servizio dei telegrammi per l'estero . . . . Pag. 9399

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.
Misure e modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex . . . . Pag. 9400

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1977.
Emissione di certificati speciali di credito per lire 43.200.000.000, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 825, recante interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile . . . . Pag. 9401

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1977.
Emissione di certificati speciali di credito per lire 23.130.000.000, ai sensi della legge 14 ottobre 1974, n. 652, recante integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata . . . . Pag. 9403

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1977.
Emissione di certificati speciali di credito per lire 22.740.000.000, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 . . . . . . Pag. 9405

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania . . . . Pag. 9408

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia . . . . Pag. 9408

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Pag. 9409

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata . . . . Pag. 9409

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto. Pag. 9410

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1978 del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento Pag. 9411

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1978 del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 . . . . Pag. 9411

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni . . . . Pag. 9412

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont. — Settore industria . . Pag. 9413

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont. — Proprietari unità immobiliari. Pag. 9413

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1978, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172 . . Pag. 9413

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1978, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464 . . . . Pag. 9414

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1978, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 . . . . Pag. 9414

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1978, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 . . . . Pag. 9415

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.
Ammissione al dazio ridotto dei cavalli di importazione destinati alla macellazione . . . . Pag. 9415

COMUNITA' EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . . Pag. 9416

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di istituzioni di statistica (base) presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma . . . . Pag. 9416

Ministero dei lavori pubblici: Revoca del decreto ministeriale 21 febbraio 1977, concernente l'esclusione dall'incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano . . . . Pag. 9416

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Marco », in S. Pietro a Maida . . Pag. 9416

Elevazione del numero dei componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Centro cooperativo carni », società a responsabilità limitata, in Firenze . . . . . . Pag. 9416

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 9416

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 9416

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 9416

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 9416

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Montalto di Castro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 9417

Autorizzazione al comune di Lissone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 . . . Pag. 9417

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevute di debito pubblico . Pag. 9418

Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 9418

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventisei posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « manifatture tabacchi » e « sali e chinino », delle carriere dell'esercizio, per la regione Emilia-Romagna . . Pag. 9419

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, per la regione Trentino-Alto Adige . . . . Pag. 9419

Ospedale civile « P. Cosma » di Camposampiero: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9419

Ospedale « S. Spirito » di Casale Monferrato: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale . . . . Pag. 9419

Ospedale « S. Verdiana » di Castelfiorentino: Concorso ad un posto di aiuto anestesista . . . . Pag. 9419

Ospedale « Cav. R. Apicella » di Pollena Trocchia:

Concorso a tre posti di assistente ostetrico Pag. 9419

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9419

Ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista . . . . Pag. 9420

Ospedali riuniti « S. Cristofano » di Montepulciano: Concorso ad un posto di assistente responsabile della sezione trasfusionale . . . . Pag. 9420

Ospedali riuniti di Parma: Concorso ad un posto di assistente della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva . . . . Pag. 9420

Ospedale civile di Bibbiena: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione. Pag. 9420

Ospedale del comprensorio di Guastalla: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale presso la sede di Brescello . . . . Pag. 9420

Ospedale civile « G. Bernabeo » di Ortona: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria . . . . Pag. 9420

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 355 DEL 30 DICEMBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 95: **Lagomarsino, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1977. — **Berflex, società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1977. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1977. — **Italo Svizzera, macchine agricole, società per azioni, in Zola Predosa (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1977. — **Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1977. — **Niggeler & Küpfer, società per azioni, in Chiari (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate precedentemente ed ancora non presentate per il rimborso. — **Società immobiliare Garlenda, società per azioni, in Alassio (Savona):** Estrazione di obbligazioni. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1977. — **S.IT.I. - Società italiana investimenti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1977. — **Cartiera di Arbatax, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1977. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1977. — **Lagostina, società per azioni, in Omegna (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1977. — **S.I.A.F. - Società italiana per acquedotti, fognature e costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1977. — **Azienda vinicola Rivera, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1977. — **Industria prodotti siderurgici - I.P.S., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1977. — **Voxon - Fabbrica apparecchi radio e televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1977. — **I.Sv.E.I.Mer. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1977. — **Promedo Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1977. — **Gori & Zucchi, società per azioni, in Arezzo:** Estrazione di obbligazioni. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Solbiate Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1977. — **Angelo Randazzo, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1977. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1977. — **Superba, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1977. — **La Nuova commerciale imballaggi, società per azioni, in Aprilia:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1977. — **Simmenthal, società per azioni, in Aprilia:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1977.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **937**.

Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto *a)* del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto *b)* del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.

Art. 2.

Le giornate di cui al punto *b)* dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.

Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto *b)* del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.

L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonché nei bilanci delle amministrazioni autonome.

Art. 4.

Norma transitoria

Le giornate di riposo di cui al punto *a*) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.

Le giornate di cui al punto *b*) dell'articolo 1, relative al 1977, possono essere fruite entro il primo quadrimestre del 1978.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **938**.

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, concernente disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — OSSOLA — MARCORA — DONAT-CATTIN — DAL FALCO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **939**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *al primo comma, le parole*: da organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, *sono sostituite con le seguenti*: da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, data di emanazione del presente decreto-legge; *le parole*: 28 febbraio 1978, *sono sostituite con le seguenti*: 30 aprile 1978; *la cifra*: 36.000, *è sostituita con la seguente*: 55.550;

dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

La riduzione di cui al precedente comma è fissata in L. 57.650 qualora il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai duecento chilometri dagli impianti di distillazione e in L. 61.850 nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai quattrocento chilometri.

Sull'alcool ottenuto dalle distillazioni successive di patate, limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al primo comma del presente articolo, qualunque sia la data della loro legale costituzione o del loro riconoscimento, è applicata l'esenzione dei diritti erariali;

al secondo comma, dopo le parole: con il Ministro per le finanze, *sono inserite le seguenti*: sentite le regioni.

All'articolo 1 *è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

Il controllo in ordine all'effettivo acquisto dai produttori agricoli delle patate destinate alla distillazione, al prezzo minimo previsto dal primo comma, senza alcun onere di intermediazione, viene demandato alle regioni che lo eseguiranno tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o tramite altri organismi tecnici da esse designati.

Dopo l'articolo 2, *è aggiunto il seguente*:

Art. 2-*bis*. — Le modifiche al decreto ministeriale di cui all'articolo 1 devono essere emanate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i termini di cui al primo comma del precedente articolo 2 sono prorogati a trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo decreto ministeriale.

In sede di formulazione del piano di riparto di cui al secondo comma del precedente articolo 2 si terrà conto anche delle eventuali modifiche apportate alle relative modalità dal decreto suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — PANDOLFI — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 dicembre 1977, n. **940**.

Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'albo, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1978.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. **941**.

Proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 306, concernente la incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e le norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, la quale all'art. 12 sancisce che, non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla sua entrata in vigore, gli assessori regionali dell'agricoltura, ove non operino le associazioni dei produttori da essa previste, convochino, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo suddetto le rappresentanze delle organizzazioni agricole e delle industrie di trasformazione e delle centrali del latte;

Considerato che per la prossima campagna — la terza successiva all'entrata in vigore della richiamata legge — gli assessori regionali dell'agricoltura non hanno più la potestà di procedere a detta convocazione, per cui nel permanere dell'assenza delle associazioni suddette, non sarebbe possibile procedere ad alcuna contrattazione per la determinazione del prezzo del latte, ai sensi della legge citata;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di assicurare anche per la prossima campagna lattiero-casearia la completa operatività della richiamata legge 8 luglio 1975, n. 306, prorogando la cennata potestà degli assessori anzidetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, gli assessori regionali dell'agricoltura sono autorizzati ad esercitare la potestà loro attribuita dall'art. 12 della stessa legge anche per il latte commercializzato nell'anno 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 43

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 942.
Provvedimenti in materia previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti in materia previdenziale la cui applicazione deve decorrere a partire dal 1° gennaio 1978;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A tutte le pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonchè alle pensioni erogate dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), è estesa, in sostituzione di quella vigente per ciascun trattamento, la normativa della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160; dal 1° gennaio 1978 alle dette pensioni, in esecuzione dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano, per la perequazione automatica, gli aumenti previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1977.

In sede di prima applicazione:

gli aumenti spettano anche alle pensioni di cui al primo comma liquidate nel primo semestre del 1977, qualora tale effetto sia già previsto dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti;

relativamente ai lavoratori iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale energia elettrica (ENEL) e dalle aziende elettriche private, l'aumento delle pensioni derivante dall'applicazione del presente articolo assorbe e sostituisce, fino a concorrenza, gli aumenti delle pensioni maturate con decorrenza 1° luglio 1977 in dipendenza dell'applicazione dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.

Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono esclusi i trattamenti di pensione ai quali si applica la disciplina contenuta nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, nonché i trattamenti di pensione previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nulla è innovato per quanto concerne i limiti massimi previsti dalle discipline in vigore ai fini del calcolo degli aumenti per perequazione automatica delle pensioni.

Art. 2.

Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonché dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dalle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1978, non possono superare le misure degli assegni familiari corrisposti per dodici mensilità ai lavoratori dell'industria.

I titolari di pensione a carico delle gestioni anzidette i quali fruiscano di quote di maggiorazione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978, di importo più elevato, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di aumenti a qualsiasi titolo delle pensioni o della misura delle quote di maggiorazione a cominciare dagli aumenti dovuti dal 1° gennaio 1978.

Art. 3.

I miglioramenti previdenziali di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, si applicano alle prestazioni poste in pagamento nell'anno 1977.

Art. 4.

I ruoli esattoriali predisposti per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti, dai mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e dai liberi professionisti, sono ripartiti in un massimo di quattro rate esattoriali uguali e consecutive coincidenti con le scadenze previste per l'esazione delle imposte dirette.

Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente i contributi per l'assicurazione contro le malattie per l'assicurazione contro la tubercolosi dei mezzadri e coloni.

Art. 5.

Il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, convertito nella legge 5 febbraio 1976, n. 22, per la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche e integrazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 6.

A decorrere dal primo giorno successivo al semestre posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati le lettere *f*) e *g*) del primo comma dell'art. 5, il settimo comma dell'art. 7, gli articoli 12 e 15 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, recante modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale energia elettrica e dalle aziende elettriche private.

A decorrere dalla data anzidetta il secondo comma dell'art. 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento del diritto a pensione e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore a sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi ».

Art. 7.

Dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano disposta dall'art. 12, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deve intendersi

esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiche ed integrazioni.

Le imprese con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare continuano ad essere esonerate dal pagamento dei contributi agricoli anzidetti.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, situati al di sotto dei 700 metri di altitudine, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti sono ridotti del 40 per cento.

Tale riduzione non si applica ai contributi base dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A decorrere dalla data di cui al primo comma è abrogato l'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e cessano di avere efficacia i provvedimenti agevolativi disposti in attuazione dell'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai braccianti agricoli e categorie assimilate iscritti al 31 dicembre 1977 negli elenchi nominativi di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano — sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco — le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'I.N.P.S. e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie con riferimento agli anni 1978 e 1979.

L'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma per l'anno 1979 è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il lavoratore non goda di trattamento pensionistico, non sia emigrato, ovvero occupato in altro settore produttivo in forma prevalente.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 40

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. **943**.

Durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché del periodo previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 44, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1977, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 44

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. **944**.

Proroga dei termini di cui all'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169;

Considerato che il 31 dicembre 1977 cessano di avere efficacia le convenzioni per l'esercizio dei servizi marittimi nei settori del « Medio Adriatico » e dell'« Alto Adriatico »;

Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di provvedere alla proroga delle convenzioni stesse per assicurare le continuità dei collegamenti marittimi nei menzionati settori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il termine finale del 31 dicembre 1977 contenuto nel primo e nel secondo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale, è prorogato al 31 dicembre 1978.

La data del 1° gennaio 1978 contenuta nel terzo comma del menzionato art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituita da quella del 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — STAMMATI — BISAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 42

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. **945.**

Finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il finanziamento per l'anno 1978 degli interventi da attuare nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1978, in aggiunta agli stanziamenti di cui rispettivamente all'art. 39 della stessa legge, all'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 195, all'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, convertito in legge 19 agosto 1976, n. 601 e all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1977, n. 43.

Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di cui al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Resta ferma, anche in relazione al nuovo stanziamento, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 45

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. **946.**

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare provvedimenti urgenti per la finanza locale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1978, previa approvazione del conto del tesoriere relativo all'anno 1977.

E' fatto divieto ai comuni e alle province di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre

dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente accertate nell'anno 1977, sia dei mutui per spese di investimento.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quelli dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma, sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata per l'esercizio 1976.

Art. 2.

I comuni e le province che non avessero ancora provveduto all'approvazione dei rendiconti consuntivi, ai sensi dell'art. 9-*ter* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 30 giugno 1978, limitatamente agli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977.

L'approvazione del rendiconto dell'esercizio 1974, in deroga alle vigenti disposizioni, comporta, a sanatoria, l'approvazione di tutti i rendiconti pregressi non ancora approvati.

Rimane sospesa, nei confronti degli enti inadempienti, e sino alla presentazione dei rendiconti, l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 11 per quanto attiene alle erogazioni da effettuare successivamente alla predetta data del 30 giugno 1978.

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali, autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, o nei limiti di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

In dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non dovrà più essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma.

Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare delle annualità dovute dai comuni e dalle province per i mutui di cui al precedente primo comma in essere al 1° gennaio 1978.

La Cassa depositi e prestiti pagherà le rate stesse per conto del Ministero del tesoro che provvederà al rimborso.

Art. 4.

A partire dal 1° gennaio 1978 sono rese libere le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni e dalle province per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

L'ammontare complessivo dei cespiti resi disponibili ai sensi del precedente comma può essere delegato esclusivamente a garanzia dei mutui da assumere per investimenti, nei limiti del 40 per cento dei cespiti medesimi e delle disponibilità di credito per investimenti riservati agli enti locali dal CIPE, integrato dal Ministro per l'interno, con delibera da adottare entro il 31 marzo 1978.

Art. 5.

Per l'anno finanziario 1978 il complesso delle spese correnti — escluse quelle per il personale, per il servizio di mutui, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto e per i costi delle funzioni trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — non potrà subire incrementi superiori al 7 per cento dell'ammontare accertato per il 1977, quale risulta dal bilancio di previsione e relative variazioni — trasmesso all'organo regionale di controllo entro la data di entrata in vigore del presente decreto — approvate dall'organo regionale di controllo e, per gli enti deficitari, dai bilanci rideterminati ai sensi dell'art. 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952.

Gli enti non deficitari potranno aumentare l'importo globale delle spese, con le esclusioni di cui al comma precedente, sino all'incremento del 10 per cento rispetto all'ammontare accertato per il 1977, quale risulta dal bilancio di previsione, e relative variazioni, trasmesse all'organo regionale di controllo entro la data di entrata in vigore del presente decreto, approvato dall'organo regionale di controllo.

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione 1978 redatte in difformità dei comma precedenti, sono nulle a tutti gli effetti di legge.

Gli enti deficitari i cui rendiconti di competenza 1977 — in relazione all'acquisto di beni e forniture di servizi di esclusiva pertinenza 1977 — evidenziano maggiori impegni di spesa rispetto a quelle che risultano dai bilanci rideterminati ai sensi dell'art. 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952, potranno richiedere entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 al Ministero del tesoro l'applicazione del 7 per cento di incremento anche su dette spese non risultanti dai bilanci rideterminati.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, sentita la commissione composta dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, dal direttore generale della finanza locale del Ministero delle finanze, da tre esperti designati dalla ANCI e da un esperto designato dall'UPI, esaminerà la richiesta degli enti locali, in relazione alla struttura dei bilanci rideterminati, alla possibilità di espansione delle entrate proprie, ed alle caratteristiche di incomprimibilità dei costi, deliberando in proposito entro il 31 luglio 1978, purché con le erogazioni integrative non si superi l'importo della complessiva spesa degli enti locali stabilita per il 1978 in lire 13.500 miliardi.

Art. 6.

Nell'anno 1978 i comuni, le province, le loro aziende e i loro consorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le mede-

sime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.

Per l'anno 1978 non potrà essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

Sempre entro i limiti di cui al primo comma, sono fatti salvi i rinnovi e le conferme in servizio di personale precario comunque intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella della relativa legge di conversione, purché siano oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale o provinciale.

Le deliberazioni concernenti il trattamento economico e le modifiche dei ruoli organici del personale dei comuni e delle province sono sottoposte all'approvazione della sezione organici della commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I comuni e le province istituiti dal 1974 in poi, i cui ruoli organici al 31 dicembre 1977 presentino vacanze, possono procedere ad assunzioni di personale nell'anno 1978 nel limite di un terzo delle vacanze stesse.

Nell'anno 1978 le province, i comuni o i loro consorzi che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi di trasporto pubblico già in concessione a privati e provvedano alla gestione diretta dei servizi predetti, debbono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende private concessionarie alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Per l'anno finanziario 1978 l'ammontare delle spese che gli enti locali potranno iscrivere nei bilanci di previsione per l'esercizio delle funzioni loro trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non potrà superare l'importo delle assegnazioni loro spettanti ai sensi degli articoli 132 e 133 del richiamato decreto.

Art. 8.

Per l'anno 1978, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spesa corrente delle aziende speciali di trasporto di comuni e province non potrà subire incrementi superiori al 10 per cento di quella accertata nell'esercizio 1977.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse dell'anno 1978 rispetto a quella accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse ancora accertata, rispetto a quella accertata per l'esercizio 1976, dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

A decorrere dal 1° aprile 1978, per le tratte extraurbane, le aziende non possono praticare tariffe inferiori a quelle dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i corrispondenti percorsi.

Art. 9.

Per l'anno 1978 le intendenze di finanza corrisponderanno ai comuni e alle province somme di importo pari a quelle corrisposte per l'anno 1977 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, integrati ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 547. L'importo così risultante è ulteriormente aumentato del 20 per cento.

I pagamenti di cui al comma precedente saranno disposti dalle intendenze di finanza, in via anticipata, in quote bimestrali, pari a due dodicesimi dell'importo annualmente spettante a ciascun ente, e dovranno essere effettuati entro i primi venti giorni di ciascun bimestre.

La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1978.

Art. 10.

Per l'anno 1978 il Ministero del tesoro provvederà, entro i primi venti giorni di ogni bimestre, ad erogare agli enti locali autorizzati dal Ministero dell'interno ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977, somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunte a carico del bilancio dello Stato ed iscritte nei bilanci degli enti locali per il 1977, nonché dell'aumento del 20 per cento delle entrate sostitutive di cui al primo comma del precedente art. 9. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare quest'ultima detrazione in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo art. 11.

Per l'attuazione del precedente comma, gli enti locali dovranno trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un prospetto riepilogativo delle somme dovute agli istituti mutuanti, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno 1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

Art. 11.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni periodiche da parte del Ministero del tesoro.

Le predette erogazioni saranno effettuate entro il 30 aprile, 31 agosto e 30 novembre 1978 sulla base di apposita certificazione — firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario e vistata dal presidente dell'organo regionale di controllo — da cui risultino gli elementi quali le spese per il personale, per il servizio mutuo, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, che saranno indicati con decreto del Ministro per il tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Gli enti locali, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte nell'ultimo bilancio approvato.

Per l'esercizio 1978, i comuni e le province deficitari per l'esercizio 1977 dovranno aver riguardo al bilancio rideterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952.

Art. 13.

I tesorieri degli enti locali sono obbligati a versare alla cassa pensioni amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, all'atto della riscossione delle bimestralità di cui al precedente art. 9, una somma pari ad un sesto dello ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno precedente a carico dell'ente, e ad estinguere poi completamente i ruoli dell'anno di competenza, in occasione della riscossione della bimestralità immediatamente successiva alla scadenza dei ruoli stessi, qualora l'ente, nel frattempo, non vi abbia già provveduto, come di regola, o non ne sia stato effettuato il recupero nei modi di legge.

Art. 14.

I comuni, entro il 31 marzo 1978, dovranno anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di termini stabiliti per gli accertamenti e relative notifiche procedere alla revisione dei tributi e delle relative aliquote per l'anno 1978 nel limite minimo del 50 per cento e massimo del 100 per cento.

Art. 15.

E' fatto divieto ai comuni ed alle province di costituire, sotto qualsiasi forma, nuove aziende municipalizzate, provincializzate e consortili o di aderire ad aziende già esistenti.

Eventuali delibere in difformità del precedente comma, anche se assunte in data anteriore, cessano di avere efficacia, purché non abbiano già avuto esecuzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Gli amministratori locali e i membri del comitato regionale di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili per l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto.

Art. 17.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1978 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 18.

Per l'anno 1978 le somme, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sono maggiorate rispettivamente del 40 e del 20 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno 1977.

Art. 19.

Per l'anno 1978 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse, del 20 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno 1977; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sarà determinata, per la regione Sardegna, con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità di quanto disposto dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 20.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 8.075 miliardi, si provvede, quanto a lire 1.250 miliardi mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 6.825 miliardi mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario.

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure da emissione di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1978, mediante una corrispondente maggiorazione delle operazioni finanziarie predette.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — COSSIGA — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 48

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. **947.**

Interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di operare interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private dei settori chimico e derivati e siderurgico che, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti certi nei confronti di enti ed amministrazioni pubblici.

Entro il 31 gennaio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indicherà le imprese e gli importi delle singole operazioni, che non potranno comunque superare i fabbisogni per il pagamento di retribuzioni che matureranno fino a tutto il 31 gennaio 1978; definirà le altre condizioni delle operazioni stesse, nonché gli impegni che le imprese dovranno assumere per la presentazione di programmi di riorganizzazione aziendale; stabilirà infine i controlli sulla destinazione dei finanziamenti stessi e le modalità per il relativo rimborso.

Le garanzie di cui al primo comma assisteranno finanziamenti di durata non superiore a dodici mesi, che gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale potranno accordare ad un tasso di interesse pari al saggio ufficiale di sconto o a quello base di anticipazione praticato dall'istituto di emissione, maggiorato da una commissione non superiore all'1 per cento. Limitatamente ai finanziamenti ottenuti le imprese rilasceranno mandato irrevocabile all'incasso per i crediti di cui al primo comma.

Sui finanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato è accordata per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Tale garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al comma precedente graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e successivi, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Art. 2.

A valere sui conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali di cui all'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è assegnata nell'anno finanziario 1978:

a) la somma di lire 50 miliardi all'IRI per far fronte agli oneri comunque derivanti allo stesso dall'attuazione del piano di ristrutturazione dell'UNIDAL S.p.a.;

b) la somma di lire 26 miliardi all'ENI per consentire la ricapitalizzazione per le quote di partecipazione possedute della Chimica e fibra del Tirso S.p.a.;

c) la somma di lire 25 miliardi all'EFIM per consentire la ricapitalizzazione dell'ALSAR S.p.a.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — DONAT-CATTIN — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1977, n. **948.**

Proroga dell'autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rivelazioni statistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213; 11 dicembre 1952, n. 2392; 21 dicembre 1955, n. 1345; 30 dicembre 1958, n. 1259; 21 dicembre 1961, n. 1499; 13 gennaio 1965, n. 18; 15 dicembre 1967, n. 1248; 11 gennaio 1971, n. 37; 6 ottobre 1971, n. 1005 e 23 dicembre 1974, n. 697;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato al 31 dicembre 1980 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **949.**

Computo delle parole, delle cifre, dei segni, dei caratteri e delle espressioni in genere nel servizio dei telegrammi per l'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale si è provveduto alla revisione delle tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica;

Visto l'avis f. 1 (tome II.3) approvato dalla VI assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), organo della UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), nella riunione tenutasi a Ginevra dal 27 settembre all'8 ottobre 1976, con il quale è stato variato il criterio da adottare per la tassazione dei telegrammi internazionali;

Considerata l'esigenza di uniformare al predetto avviso il criterio per la tassazione dei telegrammi per l'interno della Repubblica;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della tassazione dei telegrammi per l'interno della Repubblica le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni, costituite da lettere e/o cifre e/o segni, sono computati per una parola se non superano i dieci caratteri.

Qualora superino i dieci caratteri, le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni sono computati per altrettante parole per quante volte contengono gruppi di dieci caratteri, più una parola per la parte eccedente.

Art. 2.

Le disposizioni recate dal precedente art. 1 si applicano dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Registro n. 41 Poste, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **950.**

Tariffe postali in materia di stampe periodiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 871;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la voce n. 5 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, successivamente modificata con i decreti del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726 e 24 dicembre 1976, n. 871, è sostituita dalla seguente:

5) STAMPE PERIODICHE SPEDITE IN ABBONAMENTO POSTALE DIRETTAMENTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAGLI EDITORI IN NUMERO NON INFERIORE A 1.000 ESEMPLARI.

	Tariffa dal 1° gennaio 1978 Lire	Tariffa dal 1° luglio 1978 Lire	Tariffa dal 1° gennaio 1979 Lire
Gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti, e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:			
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	0,50	0,50	1
per ogni 50 gr o frazioni in più	0,20	0,20	0,50
Gruppo 1°*bis*: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:			
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	0,50	0,50	1,50
per ogni 50 gr o frazione in più	0,20	0,20	0,50
Gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta ogni 15 giorni:			
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	7	8	10
per ogni 50 gr o frazione in più	3	3,50	4,50

	Tariffa dal 1° gennaio 1978 Lire	Tariffa dal 1° luglio 1978 Lire	Tariffa dal 1° gennaio 1979 Lire
Gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:			
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	9	10	12
per ogni 50 gr o frazione in più	4	5	6
Gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta per semestre:			
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	18	20	24
per ogni 50 gr o frazione in più	8	9	12
Gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purché si pubblichino almeno una volta per semestre:			
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	18	20	24
per ogni 50 gr o frazione in più	8	9	12
Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.			
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.			
Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70 % della superficie totale del periodico:			
tariffe di cui alla voce 4 (stampe non periodiche).			
La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.			
Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:			
per ciascun oggetto:			
per ogni 50 gr o frazione	10	11	13
Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.			
Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:			
per ciascun oggetto . . .	70	70	70

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Registro n. 41 *Poste, foglio n.* 1

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.
Valore e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli celebrativi dell'Idea europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1976, n. 456, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1977, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1407 del 20 aprile 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi dell'« Idea europea », nei valori da L. 170 e L. 200.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatu-

ra: 14; tiratura: L. 170, quindici milioni di esemplari; L. 200, otto milioni di esemplari; foglio: 25 esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono una veduta pittorica di due località italiane: per il valore da L. 170, l'Etna, visto da Taormina; per il valore da L. 200, Castel del Monte, in Puglia.

Nel corpo della vignetta è riportato il simbolo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni - CEPT.

Nella cornice, costituita da una fascia di colore e da sottili fili in nero, sono riportate in chiaro le seguenti leggende: in alto, rispettivamente « ETNA » e « CASTEL DEL MONTE »; ai lati, verticalmente, « EUROPA » e « CEPT »; in basso, « ITALIA » ed i rispettivi valori, « L. 170 » e « L. 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1977
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 113

(13382)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.E.L.L. - Centro estrusione leghe leggere, in Celano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. C.E.L.L. - Centro estrusione leghe leggere di Celano (L'Aquila), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.E.L.L. - Centro estrusione leghe leggere di Celano (L'Aquila).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13672)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italim, in Iesi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Italim, con sede in Iesi (Ancona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italim, con sede in Iesi (Ancona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13671)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1977.

Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Hitchin (Gran Bretagna).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Hitchin (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Londra e con la seguente circoscrizione territoriale: la contea di Hertfordshire.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1977.
Registro n. 443, *foglio n.* 145.

(13221)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Otolo Deca per adulti » e « Otopaidolo Deca per bambini » della ditta D.E.C.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5045/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 maggio 1950, con il quale venne registrata al n. 3324 la specialità medicinale denominata « Otolo Deca per adulti » e « Otopaidolo Deca per bambini » a nome della ditta D.E.C.A., con sede in Milano, via Balzaretti, 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni della specialità medicinale in questione ha avuto esito non favorevole in quanto la composizione è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Otolo Deca per adulti » e « Otopaidolo Deca per bambini », registrata al n. 3324, in data 8 maggio 1950, a nome della ditta D.E.C.A., con sede in Milano, via Balzaretti, 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12436)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13439)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13438)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13443)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 15 al 22 gennaio 1978 e dal 4 all'11 giugno 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(13272)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, in Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnopan, con sede sociale in Bolzano, con effetto dal 14 febbraio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, con sede sociale in Bolzano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13669)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, in Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnopan, con sede sociale in Bolzano, con effetto dal 14 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, con sede sociale in Bolzano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13670)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Computo delle parole, delle cifre, dei segni, dei caratteri e delle espressioni in genere nel servizio dei telegrammi per l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dalla Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Montreux il 12 novembre 1965, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525;

Visto l'art. 8 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, Genève 1973);

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, secondo cui le tariffe dei servizi internazionali di telecomunicazioni sono stabilite, per quanto attiene alla quota parte terminale o di transito di pertinenza italiana, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1977, con il quale è stata stabilita l'entità della tassa terminale telegrafica italiana per parola nelle relazioni con i Paesi della Regione europea e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1977, con il quale è stata stabilita l'entità della tassa terminale telegrafica italiana per parola nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto l'avis f. 1 (tome II.3) approvato dalla VI assemblea plenaria del CCIT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), organo della UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), nella riunione tenutasi a Ginevra dal 27 settembre all'8 ottobre 1976, con il quale è stato variato il criterio da adottare per la tassazione dei telegrammi internazionali;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della tassazione dei telegrammi per l'estero le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni, costituite da lettere e/o cifre e/o segni, sono computati

per una parola se non superano i dieci caratteri. Qualora superino i dieci caratteri, le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni sono computati per altrettante parole per quante volte contengono gruppi di dieci caratteri, più una parola per la parte eccedente.

Art. 2.

Le disposizioni recate dal precedente art. 1 si applicano dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Registro n. 41 Poste, foglio n. 3

(13799)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Misure e modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e in particolare l'art. 253 di detto testo unico;

Visto il regolamento per i servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 18 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 21 aprile 1969, con il quale è stato approvato il « piano regolatore telegrafico nazionale », e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, concernente la determinazione delle tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto tra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1976, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5, parte seconda, dell'11 febbraio 1977, con il quale sono state determinate le misure e le modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le misure e le modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex sono quelle indicate nella annessa tabella.

A decorrere dalla stessa data il decreto ministeriale 10 dicembre 1976, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Registro n. 40 Poste, foglio n. 400

TABELLA

A) Contributi e canoni relativi all'uso degli impianti messi a disposizione degli utenti:		
1) contributo *una tantum* a fondo perduto	L.	400.000
2) canone di uso e manutenzione del posto completo di utente telex	»	1.200.000
3) canone di uso e manutenzione di un telestampante a foglio	»	516.000
4) canone di uso e manutenzione di un teleinseritore con eventuale commutatore	»	108.000
5) canone di uso e manutenzione di un perforatore aggiuntivo	»	108.000
6) canone di uso e manutenzione di un emettitore aggiuntivo	»	168.000
7) contributo per spese di trasloco nell'ambito dello stesso edificio	»	100.000
8) contributo per spese di trasloco in altro edificio dello stesso comune	»	200.000
9) contributo per spese di trasferimento da un comune all'altro	»	400.000
10) contributo per subentro nell'uso di un posto telex già costituito, nei soli casi di successione ereditaria, continuazione o rilievo di azienda, fusione di società, integrazione o modificazione di ragione sociale	»	80.000
B) Contributi e canoni relativi all'uso degli impianti telex provvisori messi a disposizione degli utenti:		
1) contributo *una tantum* per la costituzione dell'impianto	L.	200.000
2) canoni dovuti per ogni periodo di quindici giorni (periodo minimo) o frazione:		
a) canone di uso e manutenzione del posto di utente	»	60.000
b) canone di uso e manutenzione di un telestampante a foglio	»	24.000
c) canone di uso e manutenzione di un teleinseritore con eventuale commutatore	»	14.400
d) canone di uso e manutenzione di un perforatore aggiuntivo	»	14.400
e) canone di uso e manutenzione di un emettitore aggiuntivo	»	22.800
C) Depositi cauzionali per la costituzione dei posti telex normali e provvisori:		
1) per gli allacciamenti telex di durata non inferiore ad un anno (posti normali)	L.	1.000.000
2) per gli allacciamenti telex di durata inferiore ad un anno (posti provvisori)	»	500.000
3) per ogni telestampante aggiuntivo	»	1.000.000

I depositi per ciascun posto in semiduplice, anche se multiplo, sono a garanzia delle apparecchiature fornite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del traffico minimo e di ogni altro obbligo connesso all'utenza.

Modalità di versamento

Gli importi relativi ai contributi ed ai canoni indicati nei punti *A*) e *B*) debbono essere corrisposti mediante versamento da effettuare secondo le modalità che sono rese note agli utenti dall'amministrazione con apposita comunicazione.

I depositi cauzionali, di cui al punto *C*), debbono essere costituiti mediante versamento su un libretto postale di risparmio intestato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di . . . con la causale: « deposito cauzionale effettuato da . . . relativo all'allacciamento al servizio telex in . . . a garanzia delle apparecchiature fornite, del traffico minimo e di ogni altro obbligo connesso all'utenza ».

I medesimi depositi cauzionali possono essere sostituiti da fidejussione bancaria da parte di uno degli istituti di credito indicati dall'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309 e 22 maggio 1956, n. 635.

Sull'importo della fidejussione e per tutta la durata della sua validità deve essere corrisposto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'interesse annuo anticipato del 2 %, da versarsi con le modalità indicate dall'amministrazione stessa.

Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni non sono tenuti al versamento dei depositi cauzionali di cui al punto *C*) della presente tabella.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

(13798)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 43.200.000.000, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 825, recante interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 825, recante interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ed, in particolare, l'articolo 9 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa di lire 200 miliardi recata dall'art. 1 della legge stessa mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1973 al 1978;

Ritenuto opportuno, ai fini del completamento della quota di lire 53 miliardi, afferente l'anno 1976, di far luogo ad un'emissione di speciali certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visti gli articoli 9 e 10 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù dei quali:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed allo ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati predetti e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere i suddetti certificati speciali di credito al fine di reperire sollecitamente i fondi occorrenti per l'attuazione del provvedimento in questione e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, un'emissione di speciali certificati di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo in valore nominale di L. 43.200.000.000 (quarantatremiliardiduecentomilioni):

prezzo di emissione lordo: L. 88 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in dieci serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi, semprechè appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interese dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima rata sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 marzo di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole e compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « INTERVENTI URGENTI NEGLI AEROPORTI » « LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente lo intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 ». Seguono poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti, nonchè le cornici, sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1977
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 82

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI L. 43.200.000.000 AI SENSI DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	2.160.000.000	—	43.200.000.000
1-1-1979	2.160.000.000		
1-7-1979	2.160.000.000	4.320.000.000	38.880.000.000
1-1-1980	1.944.000.000		
1-7-1980	1.944.000.000	4.320.000.000	34.560.000.000
1-1-1981	1.728.000.000		
1-7-1981	1.728.000.000	4.320.000.000	30.240.000.000
1-1-1982	1.512.000.000		
1-7-1982	1.512.000.000	4.320.000.000	25.920.000.000
1-1-1983	1.296.000.000		
1-7-1983	1.296.000.000	4.320.000.000	21.600.000.000
1-1-1984	1.080.000.000		
1-7-1984	1.080.000.000	4.320.000.000	17.280.000.000
1-1-1985	864.000.000		
1-7-1985	864.000.000	4.320.000.000	12.960.000.000
1-1-1986	648.000.000		
1-7-1986	648.000.000	4.320.000.000	8.640.000.000
1-1-1987	432.000.000		
1-7-1987	432.000.000	4.320.000.000	4.320.000.000
1-1-1988	216.000.000		
1-7-1988	216.000.000	4.320.000.000	—

(13792)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 23.130.000.000, ai sensi della legge 14 ottobre 1974, n. 652, recante integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, recante integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata, ed in particolare, all'art. 4 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa di lire 100 miliardi recata dalla legge stessa mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche oppure attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1974 al 1978;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 20 miliardi, afferente l'anno 1976, di far luogo ad un'emissione di speciali certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 4 della ripetuta legge 14 ottobre 1974, n. 652, il quale, fra l'altro stabilisce che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1989, per l'importo in valore nominale di L. 23.130.000.000 (ventitremiliardicentotrentamilioni):

prezzo di emissione lordo: L. 86,50 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso di interesse annuo: lire 10 % annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in dieci serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi, semprechè appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1989.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima rata sarà pagabile il 1° luglio 1980 e l'ultima il 1° luglio 1989, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 5 marzo di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1980, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA » « LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 652 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1989 » « PRIMA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1989 » « PRIMA EMISSIONE » « LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 652 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1989 » « PRIMA EMISSIONE » « LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 652 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati. Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne la indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti, nonchè le cornici, sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1980 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1977
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 80

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1978-1989 EMESSI PER NOMINALI L. 23.130.000.000 AI SENSI DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1974, n. 652.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	1.156.500.000	—	23.130.000.000
1-1-1979	1.156.500.000		
1-7-1979	1.156.500.000	—	23.130.000.000
1-1-1980	1.156.500.000		
1-7-1980	1.156.500.000	2.313.000.000	20.817.000.000
1-1-1981	1.040.850.000		
1-7-1981	1.040.850.000	2.313.000.000	18.504.000.000
1-1-1982	925.200.000		
1-7-1982	925.200.000	2.313.000.000	16.191.000.000
1-1-1983	809.550.000		
1-7-1983	809.550.000	2.313.000.000	13.878.000.000
1-1-1984	693.900.000		
1-7-1984	693.900.000	2.313.000.000	11.565.000.000
1-1-1985	578.250.000		
1-7-1985	578.250.000	2.313.000.000	9.252.000.000
1-1-1986	462.600.000		
1-7-1986	462.600.000	2.313.000.000	6.939.000.000
1-1-1987	346.950.000		
1-7-1987	346.950.000	2.313.000.000	4.626.000.000
1-1-1988	231.300.000		
1-7-1988	231.300.000	2.313.000.000	2.313.000.000
1-1-1989	115.650.000		
1-7-1989	115.650.000	2.313.000.000	—

(13791)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 22.740.000.000, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80, ed in particolare, l'art. 22, quarto comma, in virtù del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa di lire 950 miliardi recata dalla legge stessa per l'anno finanziario 1976, fino a concorrenza della somma di lire 20 miliardi mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, da effettuare nello stesso anno;

Visto l'art. 203 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977, con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1977, le operazioni di ricorso al mercato dei

capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorché riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dell'importo di lire 20 miliardi afferente l'anno 1976, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, applicando le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394;

Visto il richiamato art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, il quale fra l'altro prevede che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi in genere mediante estrazioni a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere i suddetti certificati speciali di credito, al fine di reperire sollecitamente la somma predetta occorrente per l'attuazione della ripetuta legge 2 maggio 1976, n. 183, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, una emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988 per l'importo in valore nominale di L. 22.740.000.000 (ventiduemiliardisettecentoquarantamilioni):

prezzo di emissione lordo: L. 88, per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10 % annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in dieci serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima rata sarà pagabile il

1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 marzo di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-1980 » « ART. 22 - 4° COMMA DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « ART. 22 - 4° COMMA DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « ART. 22 - 4° COMMA DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti nonché le cornici, sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1977
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 81

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI L. 22.740.000.000 AI SENSI DELL'ART. 22, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	1.137.000.000	—	22.740.000.000
1-1-1979	1.137.000.000		
1-7-1979	1.137.000.000	2.274.000.000	20.466.000.000
1-1-1980	1.023.300.000		
1-7-1980	1.023.300.000	2.274.000.000	18.192.000.000
1-1-1981	909.600.000		
1-7-1981	909.600.000	2.274.000.000	15.918.000.000
1-1-1982	795.900.000		
1-7-1982	795.900.000	2.274.000.000	13.644.000.000
1-1-1983	682.200.000		
1-7-1983	682.200.000	2.274.000.000	11.370.000.000
1-1-1984	568.500.000		
1-7-1984	568.500.000	2.274.000.000	9.096.000.000
1-1-1985	454.800.000		
1-7-1985	454.800.000	2.274.000.000	6.822.000.000
1-1-1986	341.100.000		
1-7-1986	341.100.000	2.274.000.000	4.548.000.000
1-1-1987	227.400.000		
1-7-1987	227.400.000	2.274.000.000	2.274.000.000
1-1-1988	113.700.000		
1-7-1988	113.700.000	2.274.000.000	—

(13793)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 31 ottobre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 13,80%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,65 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13777)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 31 ottobre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 13,80 %, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,65 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13778)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'articolo 41 della medesima legge, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 31 ottobre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 12 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 13,80 %, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta ferma all'1,65 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,65 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13779)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 31 ottobre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 13,80%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,65 per cento;

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13780)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 31 ottobre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 13,80%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,65 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13781)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1978 del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 31 ottobre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 13,55 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 13,45%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta ferma all'1,90 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,90 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13782)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1978 del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 31 ottobre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 13,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 13,45%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta ferma all'1,90 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,90 per cento.

Il conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13783)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 2 novembre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 14% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,75 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 14%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,75 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,75 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,75 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13784)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont. — Settore industria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 2 novembre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 14% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,75 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 13 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 14%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,75 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,75 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,75 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13785)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont. — Proprietari unità immobiliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 3 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 2 novembre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 13 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 13,80%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,65 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13786)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1978, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 2 novembre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 14% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,75 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 12 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 14% e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta ferma all'1,75 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,75 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,75 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13787)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1978, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 2 novembre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 14% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,75 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 31 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 14%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta ferma all'1,75 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,75 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,75 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13788)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1978, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'articolo 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 2 novembre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 14% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,75 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 14%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta ferma all'1,75 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,75 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,75 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13789)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1978, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 2 novembre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1977 il costo della provvista è pari al 14% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,75 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1978 è pari al 14%, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta ferma all'1,75 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre gennaio-febbraio 1978.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1978 è pari all'1,75 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1978, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,75 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13790)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Ammissione al dazio ridotto dei cavalli di importazione destinati alla macellazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa doganale comune annessa al regolamento (CEE) del consiglio delle Comunità europee numero 950/68 in data 28 giugno 1968, e successive modificazioni;

Vista la nota alla voce 01.01 A II della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1977;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 2 luglio 1977;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 2 luglio 1977 è aggiunto il seguente comma:

« In luogo della marca o fascetta auricolare può essere applicato al collo di ciascun cavallo, con cordicella animata bloccata alle estremità con suggello doganale, una targhetta metallica o di materiale plastico infrangibile recante impresse le indicazioni di cui al punto *b*) del precedente comma ».

Nell'art. 4 del predetto decreto, dopo la parola « auricolari » sono inserite le parole « o targhette ».

Art. 2.

L'art. 7 del decreto ministeriale 2 luglio 1977 è sostituito dal seguente:

« Fino a quando le ditte importatrici interessate non si saranno munite delle attrezzature necessarie per l'applicazione delle marche o fascette auricolari o targhette di cui all'art. 2, e comunque non oltre il 30 giugno 1978, l'ammissione al dazio ridotto dei cavalli destinati alla macellazione continuerà ad essere subordinata all'osservanza delle norme e condizioni prescritte nel decreto ministeriale 13 aprile 1953, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1953, numero 227 ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(13802)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2610/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.

Regolamento (CEE) n. 2611/77 della commissione, del 28 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2612/77 della commissione, del 28 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2613/77 della commissione, del 28 novembre 1977, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2614/77 della commissione, del 28 novembre 1977, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2615/77 della commissione, del 25 novembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2616/77 della commissione, del 25 novembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2617/77 della commissione, del 28 novembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1153/75 che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto.

Regolamento (CEE) n. 2618/77 della commissione, del 28 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lamiere, lastre, fogli e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm della voce doganale 76.03 originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2619/77 della commissione, del 28 novembre 1977, recante misure di salvaguardia applicabili alla importazione di calamari congelati.

Regolamento (CEE) n. 2620/77 della commissione, del 28 novembre 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna e della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2621/77 della commissione, del 28 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 304 *del* 29 *novembre* 1977.

(133/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di statistica (base) presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di istituzioni di statistica (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13679)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revoca del decreto ministeriale 21 febbraio 1977, concernente l'esclusione dall'incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1977 è stato revocato il decreto ministeriale 21 febbraio 1977, n. 1618, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano (Chieti) è stato escluso dall'incorporazione prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per gli istituti per le case popolari a carattere comunale.

(13680)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Marco », in S. Pietro a Maida.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1977, il rag. Vincenzo Cassadonte è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Marco », con sede in S. Pietro a Maida (Catanzaro), in sostituzione del dott. Ferdinando Perri, dimissionario.

(13607)

Elevazione del numero dei componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Centro cooperativo carni », società a responsabilità limitata, in Firenze.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1977, sono stati elevati a cinque, in relazione all'importanza dell'ente, i membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Centro cooperativo carni », società a responsabilità limitata, con sede in Firenze, chiamandovi a far parte i signori Mauro Pampaloni e Giancarlo Parenti.

(13608)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(5348/M)

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.310.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5346/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Gualdo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5347/M)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Bucine (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.970.000 per la copertura del disavanzo eeconomico del bilancio 1975.

(5352/M)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5354/M)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Ragusa, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 386.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5356/M)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, il comune di Palermo, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.180.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5357/M)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Pomarico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5360/M)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Faeto (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.070.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5361/M)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, il comune di Bovalino (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5362/M)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Fontecchio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5365/M)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Cicciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 129.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5344/M)

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5345/M)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, il comune di Guardavalle (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 57.610.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5349/M)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Marradi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5350/M)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Bucine (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5351/M)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5353/M)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Ragusa, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 456.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5355/M)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Priverno (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5358/M)

Autorizzazione al comune di Montalto di Castro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Montalto di Castro (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5359/M)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, il comune di Terracina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 118.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5363/M)

Autorizzazione al comune di Lissone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, il comune di Lissone (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 411.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5364/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 29

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 490 mod. cambio rend. 5%. — Data: 14 luglio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Genova. — Intestazione: Piccone Ambrogio, nato a Genova il 12 dicembre 1903. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(13696)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 28

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 mod. cambio rend. 5%. — Data: 25 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila. — Intestazione: Di Loreto Aurelio, nato a Vittorino (L'Aquila) il 28 novembre 1911. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12962)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 27 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	876,90	876,90	876,60	876,90	876,80	876 —	877 —	876,90	876,90	876,90
Dollaro canadese .	797,80	797,80	801 —	797,80	800,30	800 —	801 —	797,80	797,80	800,30
Franco svizzero .	425,515	425,515	426 —	425,515	426,65	425,65	426 —	425,515	425,515	425,65
Corona danese .	148,37	148,37	148,80	148,37	148,75	148,80	148,95	148,37	148,37	148,87
Corona norvegese .	167,21	167,21	167,50	167,21	167,80	167,70	167,70	167,21	167,21	167,70
Corona svedese .	184,41	184,41	184,75	184,41	184,85	184,90	184,85	184,41	184,41	184,90
Fiorino olandese .	377,38	377,38	377 —	377,38	376,80	377,68	377,79	377,38	377,38	377,68
Franco belga	26,0830	26,0830	26,22	26,0830	26,17	26,18	26,2160	26,0830	26,0830	26,20
Franco francese	183,28	183,28	183,50	183,28	183,60	183,75	183,75	183,28	183,28	183,80
Lira sterlina .	1639,75	1639,75	1639 —	1639,75	1634 —	1644,25	1646,50	1639,75	1639,75	1644,25
Marco germanico .	408,78	408,78	407 —	408,78	408 —	408,28	408,60	408,78	408,78	408,28
Scellino austriaco .	56,7150	56,7150	56,80	56,7150	56,78	56,80	56,88	56,7150	56,7150	56,80
Escudo portoghese	21,73	21,73	21,75	21,73	21,75	21,82	21,70	21,73	21,73	21,83
Peseta spagnola .	10,53	10,53	10,80	10,53	10,78	10,78	10,7830	10,53	10,53	10,78
Yen giapponese .	3,62	3,62	3,64	3,62	3,64	3,64	3,6380	3,62	3,62	3,64

Media dei titoli del 27 dicembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,05
Redimibile 3,50% 1934	99,20
» 3,50% (Ricostruzione)	96,40
» 5% (Ricostruzione)	99,15
» 5% (Riforma fondiaria)	101,275
» 5% (Città di Trieste)	96,45
» 5% (Beni esteri)	96,35
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	84,70
» 5,50% » » 1968-83	79,775
» 5,50% » » 1969-84	77,475
» 6% » » 1970-85	76,90
» 6% » » 1971-86	75,25
» 6% » » 1972-87	73,05
» 9% » » 1975-90	81,85
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9% » » 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1978	90,90
» » » 5,50% 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	98,15
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	93,50
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	87,35
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	77,45
» poliennali 7% 1978	98,50
» » 9% 1979 (1ª emissione)	95,55
» » 9% 1979 (2ª emissione)	93,975
» » 9% 1980	92,95
» » 10% 1981	93,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	876,950
Dollaro canadese	800,650
Franco svizzero	425,825
Corona danese	148,910
Corona norvegese	167,705
Corona svedese	184,880
Fiorino olandese	377,735
Franco belga	26,199
Franco francese	183,765
Lira sterlina	1645,375
Marco germanico	408,440
Scellino austriaco	56,847
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	10,781
Yen giapponese	3,639

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventisei posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « manifatture tabacchi » e « sali e chinino », delle carriere dell'esercizio, per la regione Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 novembre 1977, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/43511 del 26 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1977, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 62, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale n. 00/132866 del 27 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(12816)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, per la regione Trentino-Alto Adige.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 novembre 1977, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/42246 del 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1977, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 162, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale n. 00/132873 del 27 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(12817)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale presso il presidio di Campo San Martino (Padova);

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di assistente della divisione urologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(13772)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(13761)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(13762)

OSPEDALE « CAV. R. APICELLA » DI POLLENA TROCCHIA

Concorso a tre posti di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(13769)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(13770)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(13766)

OSPEDALI RIUNITI «S. CRISTOFANO» DI MONTEPULCIANO

Concorso ad un posto di assistente responsabile della sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente responsabile della sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montepulciano (Siena).

(13764)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(13765)

OSPEDALE CIVILE DI BIBBIENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(13768)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale presso la sede di Brescello

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale presso la sede di Brescello (Reggio Emilia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(13763)

OSPEDALE CIVILE «G. BERNABEO» DI ORTONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(13767)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773550)